

IL COMMERCIO FRIULANO

SABATO

7 febbraio 1948

Direzione ed Amministrazione: Udine, via Prefettura 7 - Tel. 25-20
Cassella Postale N. 5 - c.c. postale N. 9.5469 - Pubblicità: Udine,
Via San Francesco 1 g - Tel. 29-59 - L. 20 per ogni min. di al-
tezza una «lira» Spedizioni in abbonamento postale Gruppo II

Abbonamenti: Anno L. 400; Semestrale L. 250; Sostenitore
L. 1500. Gli abbonamenti non diodati un mese prima della
scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.
ESCE OGNI QUINDI I GIORNI

Periodico di informazioni economiche

La Mostra Regionale 1948 FRIULI - VENEZIA GIULIA

costituirà una imponente rassegna delle attività civili ed economiche della nostra terra

(Udine 7 - 29 agosto 1948)

Nel glorioso centenario in cui si celebravano i fasti sublimi del nostro Risorgimento, in fortunata congiuntura con le celebrazioni della Repubblica di Venezia Giulia, dopo anni di lavoro e patriottici, sempre alti e solerti, riflessi storici che essa porta nel suo glorioso patrimonio culturale ed economico della Nazione, inaugurerà una Mostra Regionale destinata indubbiamente ad avere una vasta risonanza in tutto il Paese.

In tale nobile fine si è già costituito in seno alla locale Camera di Commercio un Comitato organizzatore che raccoglie i nomi più in vista nei vari campi ove si s'intingherà l'energia per le molteplici manifestazioni di cui la Rassegna intende arricchirsi.

Il comitato, nato fin da oggi costituito in seno alla locale Camera di Commercio anche in questo direttore a lungo ha partecipato, immediatamente chiaramente il programma, l'avvocato Agostino Candolini presidente dell'apposita Giunta esecutiva. E' stata una conferenza informativa e mediaticamente afferrato l'importante a cui il Montello ha voluto dare tempo il rilevante lavoro di natura progettistica e di realizzazione a cui i preposti son fin d'ora impegnati ad assumere.

Ecco una rassegna illustrativa di una Regione veramente lavoriosa e quasi programmata per ciò che esseranno le sue possibilità dell'avvenire nei due grandi settori: civile ed economica.

E si toccheranno così i fecondi campi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito, dell'artigianato, del lavoro, propriamente dell'industria, dell'agricoltura, della cultura, della storia, delle bellezze naturali e del turismo.

E si toccherà altresì il problema dei danni di guerra e della ricostruzione.

Udine e Gorizia, affrattate e strette da un abbraccio ora più che mai d'affatto nel grande amore per la Patria, saranno mostrare ai fatti suoi e al popolo italiano quanto vivo in esse lo spirto della fermezza del lavoro.

L'alto intendimento dei promotori esclude senz'altro il concetto di un «mercato libero», limitando i saggi ed espositori regionali perché esso vuole presentare la Regione e non altro, la Regione. La Mostra sarà divisa secondo la prospettiva nazionale, nelle seguenti sezioni:

1) Vita economica (agricoltura, industria, commercio, credito, artigianato);

2) Dal lavoro (rappresentanza di categorie, previdenza, cooperazione, estrazione professionale, collocamento);

3) Assistenza (bisogni, istituti, attività e iniziative, ecc.);

4) Igiene (esigenze istituti, attivita, ecc.);

5) Cultura (caratteristiche storiche, letterarie, istituti e attivita);

6) Arte (rassegna del passato, attivita presenti);

7) Bellezze naturali e turismo;

8) Storia (rassegna storico-politica e delle attività patriottiche, danni di guerra e ricostruzione).

La rassegna andrà integrata da saggi di studio (raccolta di dati, studi, pubblicazioni, documenti, conferenze, pubblicazioni ecc.) e da manifestazioni culturali e artistiche, visite a monumenti e paesaggi, ecc.

L'avv. Agostino Candolini ha comunicato agli intervenuti la formazione della Giunta esecutiva per la prossima della Mostra, che risulta la seguente:

Agricoltura: Avv. Egidio Zoratti; Industria: Dott. Camillo Malignani; Commercio: Antonio Camuffo; Artigianato: Dott. Diego Di Natale; Lavoro: Dott. Zamparo; Finanze e Credito: Avv. Umberto Zaragnini; Turismo: Avv. Giacomo Centazzo; Cultura e Storia: Prof. Enrico Morpurgo.

Bellezze naturali e Turismo: Ing. Arte: Arch. Prof. Cesare Miani; Antonio Magini; Danni di guerra e Ricostruzione: Dott. Renzo Giordani; Segretario: Dott. Walter D'Odorico; Segretario generale: Ing. Antonio Magini.

La direzione tecnica della Mostra è stata affidata alla competenza dell'Arch. prof. Cesare Miani.

L'allestimento della Mostra occuperà una serie di fabbricati cittadini, tra cui il Salone del Castello per le cerimonie di inaugurazione e la Mostra del Biennale, il Teatro complesso dei locali offerti dall'Istituto «Pacifco Valussi» dal Liceo Scientifico «Olmo Marcelli» all'Istituto Industriale «Malignani» e alle Scuole Elementari di San Domenico. Ove ne servirà la necessità verranno richiesti pure i locali del Liceo Classico «Stellini» e dell'Istituto Magistrale Arcivescovile.

Per quanto concerne l'esposizione di opere d'arte si è pensato di utilizzare le sale del Circolo Artistico Friulano per la rassegna di Arte Friulana.

L'ing. prof. Cesare Miani ha comunicato che, in occasione della Basenna, verranno ordinate due grandi Esposizioni d'arte: una Mostra dei cinque secoli con una o due opere ciascuno dei pittori e scultori scelti fra i maggiori rappresentanti dell'arte in Friuli dalla fine del XIV secolo al XIX: mostra che troverà ospitale nella Loggia del Biennale.

Ecco il testo del provvedimento:

Prorogata al 10 giugno la prima rata della patrimoniale

Ecco il testo del decreto che proroga al 10 giugno la riscossione della prima rata dell'imposta straordinaria patrimoniale.

Art. 1. — A modifica della disposizione contenuta nell'art. 51, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, la riscossione definitiva dell'imposta, di ottenere una somma corrispondente al 0,45% dell'imposta del riscatto, è prorogata di due rate di febbraio e di aprile 1948 e ripartite nelle quattro scadenti da giugno al dicembre 1948.

L'importo delle due rate di febbraio e di aprile 1948 è ripartito nelle quattro scadenti da giugno al dicembre 1948.

Art. 2. — Le domande per ottenere la sensi dell'art. 50 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, che il pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sui patrimoni avvenne in quattro o sei anni possono essere presentate agli Uffici distrettuali delle imposte dirette entro il 30 aprile 1948.

Art. 3. — Il riscatto della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, liquidata in via provvisoria, previsto nell'art. 50 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, può essere domandato entro il 15 maggio 1948, con l'obbligo di versare in Tesoreria, una volta ricevuta la riacquisto, la somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

Art. 4. — I contribuenti che hanno versato la riscossione della prima rata dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, avranno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 51 primo comma del decreto sussidetato, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenerne una somma corrispondente al 0,45% o al 0,90% dell'imposta del riscatto a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti che hanno versato l'importo del riscatto, dell'imposta nel termine stabilito nell'art

